

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N. 07

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Approvazione modifiche al "Regolamento Comunale per la Disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale".

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 11,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	x	
PALLANZA	LAURA	"	x	
MOZZATO	MASSIMO	"	x	
PROVERBIO	UGO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
MAGETTI	FABIO	"	x	
BERMANI	LORETTA	"	x	
CERASO	ANTONIO	"	x	
NAPOLITANO	BRUNO	"	x	
NAPOLITANO	ANDREA	"	x	
		Totale	11	0

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione modifiche al "Regolamento Comunale per la Disciplina della IUC - Imposta Unica Comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che la legge 27.12.2013 n.147 all' art.1 comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale - I.U.C.;
- Dato atto che tale imposta unica si compone di:
I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili
T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili
T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti
- Dato atto che:
L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali;
La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili;
La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio;
- Visto il comma 682 dell' art.1 della citata legge n.147/2013 i quale stabilisce che il Comune determina l'applicazione della IUC con apposito regolamento;
- Richiamate le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n.12 del 08.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento in parola, n.6 del 31.07.2015 e n.22 del 17.12.2015, con le quali sono state apportate modifiche al suindicato Regolamento;
- Ravvisata la necessità di apportare le seguenti modifiche al predetto Regolamento, così evidenziate:

al TITOLO II - CAPO I - Art.11 vengono inseriti i seguenti paragrafi:

- **ANNO 2014:** E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente al caso in cui la quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di euro 500,00.

Ai sensi della normativa vigente nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, individuata in quella con la rendita catastale maggiore; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9.

- **ANNO 2015:** Purché il soggetto passivo ne dia comunicazione scritta su apposito modulo predisposto dal Comune, con validità dalla data di presentazione agli Uffici (non ha valore retroattivo), è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di euro 250,00.

L'assimilazione effettuata dal Comune su abitazione e pertinenze (nei limiti previsti per l'abitazione principale dal comma 2 art.13 D.L. n.201/2011) opera come franchigia; ai fini del calcolo dell'imposta in presenza di pertinenze, si deve prima di tutto sommare la rendita dell'abitazione principale con quella delle

pertinenze. Ne deriva che sulla quota eccedente il valore di € 250,00 si dovrà applicare l'aliquota ordinaria ("altri fabbricati").

Le agevolazioni valgono sia per l'IMU che per la TASI.

Ai sensi della normativa vigente nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, individuata in quella con la rendita catastale maggiore; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9.

- **ANNO 2016: IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10, Legge 28 dicembre 2015, n.208 – Legge di Stabilità 2016): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. *"Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU ordinaria".*

N.B. come specificato dal MEF, poiché la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione vale anche ai fini TASI.

al TITOLO II - CAPO II - Art.24 viene inserito il seguente paragrafo:

- **ANNO 2016: TASI Abitazione principale:** (comma 11-16, Legge 28 dicembre 2015, n.208 – Legge di Stabilità 2016): viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

al TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI - Art.64 viene inserito il seguente paragrafo:

Per eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento Comunale, si fa espresso riferimento alla normativa nazionale vigente.

- Visto il parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000, con il quale viene espresso motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile;
- Acquisito il parere tecnico amministrativo del Segretario Comunale e del responsabile del servizio interessato ai sensi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);
- Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al "Regolamento Comunale per la Disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 08.08.2014 e modificato con successive deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 31.07.2015 e n.22 del 17.12.2015, così evidenziate:

al TITOLO II - CAPO I - Art.11 vengono inseriti i seguenti paragrafi:

- **ANNO 2014:** E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente al caso in cui la quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di euro 500,00.

Ai sensi della normativa vigente nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, individuata in quella con la rendita catastale maggiore; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9.

- **ANNO 2015:** Purché il soggetto passivo ne dia comunicazione scritta su apposito modulo predisposto dal Comune, con validità dalla data di presentazione agli Uffici (non ha valore retroattivo), è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di euro 250,00.

L'assimilazione effettuata dal Comune su abitazione e pertinenze (nei limiti previsti per l'abitazione principale dal comma 2 art.13 D.L. n.201/2011) opera come franchigia; ai fini del calcolo dell'imposta in presenza di pertinenze, si deve prima di tutto sommare la rendita dell'abitazione principale con quella delle pertinenze. Ne deriva che sulla quota eccedente il valore di € 250,00 si dovrà applicare l'aliquota ordinaria ("altri fabbricati").

Le agevolazioni valgono sia per l'IMU che per la TASI.

Ai sensi della normativa vigente nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, individuata in quella con la rendita catastale maggiore; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9.

- **ANNO 2016: IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10, Legge 28 dicembre 2015, n.208 – Legge di Stabilità 2016): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. *"Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU ordinaria".*

N.B. come specificato dal MEF, poiché la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione vale anche ai fini TASI.

al TITOLO II - CAPO II - Art.24 viene inserito il seguente paragrafo:

- **ANNO 2016: TASI Abitazione principale:** (comma 11-16, Legge 28 dicembre 2015, n.208 – Legge di Stabilità 2016): viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

al TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI - Art.64 viene inserito il seguente paragrafo:

Per eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento Comunale, si fa espresso riferimento alla normativa nazionale vigente.

2. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio interessato, per l'immediato aggiornamento del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale”;
3. con separata votazione unanime, stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F C

Il responsabile del servizio economico-finanziario:

(F. Moretti) F.TO

Attestazione di copertura finanziaria:

(F. Moretti) _____

Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

(F. Barbieri) _____

Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:

(G. Sarino) _____

Vicolungo, 30 APR. 2016

F = favorevole

C = contrario

F.TO Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

F.TO Il Segretario Comunale Supplente
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. 147.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il 10 MAG. 2016 e per quindici giorni consecutivi.

10 MAG. 2016

Vicolungo, _____

F.TO Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

10 MAG. 2016

Vicolungo,

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

